

O.P.S. S.p.A.

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
delle adunanze del CdA e dell'Assemblea Soci**

in

MODALITÀ da REMOTO e/o MISTA

Approvato con delibera di Consiglio del

26/05/2022

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del CdA e dell'Assemblea Soci in modalità da remoto, e/o mista in presenza, con la possibilità per tutti i componenti, compreso il segretario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede legale della Società.

ART. 2 PRINCIPI E CRITERI

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed in base all'articolo 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'amministrazione digitale – CAD)

a) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza;

b) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali.

ART. 3 REQUISITI TECNICI

1. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza vengono utilizzati programmi reperibili sul mercato, che garantiscono gli ottimali livelli di servizio e sicurezza delle sessioni di videoconferenza remota, e strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., smartphone, device multimediali, etc).

2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni: a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza; b) la possibilità a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale, Revisore legale, dei Soci, del Segretario di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento; c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito; d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione; e) la garanzia della segretezza delle sedute; f) la sicurezza dei dati e delle informazioni; g) la possibilità di memorizzazione ed archiviazione sicura delle sessioni di videoconferenza remota.

3. La piattaforma deve garantire che il Presidente abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

ART. 4 CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle adunanze avviene con le modalità ordinariamente previste dallo Statuto Sociale.

ART. 5 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo amministrativo della Società che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al proprio ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché non pubblico o aperto al pubblico, e in ogni caso con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (*es. uso di auricolari*) e che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. La seduta può prevedere la presenza di alcuni componenti presso la sede legale della Società ed altri in collegamento mediante videoconferenza oppure può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione.

4. Ciascun componente è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo

improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

5. Prima della seduta vengono fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

ART. 6 ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Presidente, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti (Consiglieri, Sindaci, Soci, delegati ecc...) e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza.

3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute degli Organi istituzionali in videoconferenza si intendono svolte nella sede istituzionale della Società in Via Padre Ugolino Frasca – 66100 Chieti.

2. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

ART. 8 VOTAZIONI

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone a votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Presidente, attivando la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto.

3. Il Presidente accerta, attraverso il riscontro audio e video dei componenti il Consiglio/l'Assemblea chiamato per appello nominale ad esprimere il voto manifestato dai componenti che partecipano alla seduta sia in videoconferenza che in presenza e proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può: a) riaprire la votazione dopo avere accertato la presenza e la validità della seduta e della conseguente votazione, b) rimandare l'esito della votazione.

ART. 10 VERBALI

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza ovvero in presenza.

ART. 11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.